

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CREATIVO

Il giorno 15 marzo 2010 alle ore 15:00 presso la sede dell'Associazione Movimento Creativo , si è riunita l'Assemblea dell'Associazione , dietro regolare convocazione come da Statuto, per discutere e deliberare sulle variazioni statutarie stabilite nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) variazione sede
- 2) modalità convocazione
- 3) durata delle cariche
- 4) variazione scopi associativi
- 5) varie ed eventuali

Viene nominata Presidente dell'Assemblea la dott.ssa Maria Elena Garcia , la quale constatata la regolarità dell'assemblea che è pertanto idonea deliberare sul presente o.d.g. , chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Marcia Plevin.

Si inizia la discussione:

In merito al primo punto dell'O.D.G. , i soci deliberano all'unanimità di variare la sede dell'associazione , da via Minucio Felice n. 1 a Via Giovagnoli n.25, sempre a Roma.

Sul secondo punto , viene deliberato all'unanimità di poter procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci anche tramite e-mail.

Passando al terzo punto dell'ordine del giorno, i soci deliberano all'unanimità di variare la durata delle cariche che sarà di 3 (tre) anni , anziché di un anno.

Infine i soci deliberano all'unanimità di inserire nell'art. 4 dello statuto concernente gli scopi dell'associazione, la possibilità di promuovere la pratica della disciplina di Danza Movimento e del Movimento Autentico.

A seguito delle presenti delibere assembleari , viene riscritto lo statuto che si allega al presente verbale , sotto forma di allegato A.

Sul punto 5 dell'ordine del giorno, nessuno prende la parola , pertanto l'assemblea viene sciolta alle ore 17:30 , previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Maria Elena Garcia



Il Segretario

Marcia Plevin



AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato in data Serie

al m. Verato €

Il Dirigente dell'Area Servizi

3/2105

Allegato A

Statuto Associazione Culturale

“ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CREATIVO”

Articolo 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CREATIVO" con sede in Roma , Via Giovagnoli n.25.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 – CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata

Articolo 4 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha per oggetto:

- a) promuovere la pratica della disciplina del Movimento creativo in gruppi per utenti di diverso tipo;
- b) promuovere la pratica della disciplina di Danza Movimento Terapia e del Movimento Autentico;
- c) realizzare attività formativa attraverso corsi di formazione professionale , corsi di aggiornamento, seminari e stages;
- d) diffondere la conoscenza de Movimento Creativo attraverso attività culturali, nazionali ed internazionali , come convegni, conferenze, incontri interdisciplinari ecc;
- e) produrre materiale stampa: libri, articoli, riviste o notiziari di circolazione interna e/o esterna;
- f) produrre documentazione video e/o informatica attraverso CD Rom ad esempio;
- g) diffondere l'attività attraverso Internet;
- h) richiedere fondi di finanziamento da fonti nazionali ed internazionali;
- i) produrre ed organizzare performaces ed altri tipi di attività di spettacolo nelle quali il Movimento Creativo possa avere un ruolo rilevante;

f) promuovere ed organizzare corsi e stages di altre attività creative che attraverso i diversi linguaggi espressivi possano essere di complemento al Movimento Creativo: danza, musica, pittura ecc;

g) promuovere attività ricreative varie per i soci e per i partecipanti ai diversi corsi e gruppi;

Articolo 5 –REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente associazione.

Potranno , infine, essere soci Enti Pubblici e Privati aventi le stesse finalità di associazione o scopi sociali ed umanitari.

Articolo 6 -AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'accettazione delle domande da parte del consiglio direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta . L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo , fermo restando , in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 7 –CATEGORIE DEI SOCI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- soci onorari;
- soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase di costituzione danno vita all'associazione;
- soci ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile annuale stabilita dall'associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie , non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

Ciascun socio , in particolare , ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione .

Articolo 8 – DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi , secondo le competenze statutarie.

Articolo 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per la perdita di qualcuno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- d) per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- e) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Articolo 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- Il segretario generale;

Articolo 11 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea ordinaria tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario o del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali .L'assemblea può inoltre essere convocata :

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente di almeno un terzo dei soci.

Articolo 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata con preavviso di almeno 8 (otto) giorni , mediante invio di lettera raccomandata o di e-mail indirizzate a tutti i soci a cura della presidenza ; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

La lettera raccomandata o la e-mail di cui sopra dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- b) l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno

Articolo 13 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio ; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2 (due).

L'assemblea è presieduta dal presidente , o in mancanza, da persona designata dall'assemblea .

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza , e per quella sola assemblea da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti .

Il presidente ha la facoltà , quando lo ritenga opportuno di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera , sia in prima che in seconda convocazione , con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta .

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Articolo 14 – FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea vota nominalmente per alzata di mano.

Nell'ipotesi però in cui vi siano argomenti di particolare importanza o su decisione del Presidente dell'assemblea può essere adottato il sistema di voto a scrutinio segreto; nel caso in cui si verificasse tale eventualità , il presidente dell'assemblea , dovrà scegliere due scrutinatori fra i presenti.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto , qualunque sia la sua quota di adesione .

Articolo 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario o sul bilancio consuntivo e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo , il presidente , i revisori dei conti , il segretario generale;
- c) fissare su proposta del consiglio direttivo , le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'associazione ;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

Articolo 16 –COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di :

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso.
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza ;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio stesso;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità , verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione alle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

i) nominare il vice-presidente o i vice-presidenti e comunque in numero non superiore a 2 (due) .

l) redigere l'eventuale regolamento interno.

m) stabilire annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota annuale di iscrizione all'associazione.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice , per alzata di mano, in base al numero dei presenti ; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da 3 (tre) a 15 (quindici) membri nominati dall'assemblea ordinaria .

Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 (tre anni) e in ogni caso fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni , decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri , purchè meno della metà , il consiglio direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate .

I membri del consiglio direttivo decadranno qualora non saranno presenti per 3 (tre) riunioni consecutive , salvo giustificazione approvata dal consiglio.

Articolo 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano minimo 3 (tre) componenti del consiglio.

Alle riunioni partecipa il segretario generale; in assenza dello stesso le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico , tramite fax, telex, e-mail (internet) o scritto, almeno 4 (quattro) giorni prima .

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.

In merito alle sedute e deliberazioni del consiglio viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali ; inoltre spetta a lui la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Nel caso in cui il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni , viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

Articolo 20 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave , il consiglio stesso provvederà a sostituire il presidente.

Articolo 21 – COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente al rendiconto economico e finanziario o al bilancio predisposti dal consiglio direttivo. I revisori dei conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo , con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Articolo 22 – ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di 3 (tre) e durano in carica 3 (tre) anni ; essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti fra i soci avuto riguardo alla loro competenza.

Articolo 23 - SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il segretario generale dell'associazione è nominato dall'assemblea dei soci e rimane in carica per 3 (tre anni).

Il segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Egli partecipa alle sedute del consiglio direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Allo stesso è demandato il compito di tesoreria nonché la predisposizione di un rendiconto economico e finanziario o del bilancio.

Articolo 24 - PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati esclusivamente ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 25 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente da parte del consiglio direttivo;
- c) da contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto economico e finanziario o del bilancio;
- d) versamenti volontari degli associati e/o di terzi;
- e) dai contributi ricevuti da: Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da Enti in genere;
- f) da introiti di manifestazioni, spettacoli e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 - INTRASMISSIBILITÀ DELLE QUOTE

Le quote sociali non sono assolutamente trasmissibili né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Le quote sociali non sono rivalutabili.

Articolo 27-DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 28-DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

All'associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione ha inoltre l'obbligo in caso di scioglimento, per qualunque causa esso avvenga, di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29-DIRITTI DEI SOCI SUL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione. E' in ogni caso facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati, per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. Il socio in caso di scioglimento dell'associazione non ha diritto in nessun caso al rimborso di quanto versato all'associazione stessa.

